

**Edizione di mercoledì 21 gennaio 2015**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

[Voluntary disclosure: i benefici dell'imminente accordo con la Svizzera](#)

di **Nicola Fasano**

## **CRISI D'IMPRESA**

[L'attestatore, il punto \(triste\) sulla responsabilità penale](#)

di **Claudio Ceradini**

## **CONTENZIOSO**

[Non detrae l'iva chi non poteva non essere a conoscenza dell'evasione](#)

di **Luigi Ferrajoli**

## **DIRITTO SOCIETARIO**

[Inopponibile alla società la simulazione del conferimento](#)

di **Fabio Landuzzi**

## **IVA**

[Commercio elettronico indiretto da parte di operatori in franchigia](#)

di **Marco Peirola**

## **BACHECA**

[Tutti i chiarimenti su reverse charge e split payment – seminario di mezza giornata](#)

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Voluntary disclosure: i benefici dell'imminente accordo con la Svizzera***

di **Nicola Fasano**

La sottoscrizione dell'accordo sull'**effettivo** scambio di informazioni con la **Svizzera**, come confermato da autorevoli rappresentanti del Governo, viene data oramai per sicura **entro il termine del 2 marzo**. Ciò consentirà la regolarizzazione dei capitali detenuti nella Confederazione elvetica con un trattamento agevolato nell'ambito della procedura di voluntary disclosure. Tale trattamento di favore si risolverà, in molti casi, in un **consistente abbattimento** dei costi "fiscali" della procedura.

Prima di analizzarli, è opportuna una premessa: l'accordo in via di definizione fra Italia e Svizzera prevede (presumibilmente a partire **dal 2015**) uno scambio di **informazioni "a richiesta"** e non "automatico". Ciò vuol dire che le informazioni saranno date dalla Svizzera solo **previa specifica richiesta** da parte dell'Italia. Tuttavia, è opportuno ricordare come sulla base **dell'accordo multilaterale** sottoscritto dalla stessa Svizzera (oltre che ovviamente dall'Italia) in **sede Ocse** sulla base del modello "Common Reporting Standard", la Svizzera a far data **dal 2018** si è impegnata ad aderire allo scambio di informazioni automatico, che avrà ad oggetto i dati degli anni **a partire dal 2017**.

Ciò posto, con la imminente sottoscrizione dell'agognato accordo bilaterale con l'Italia, il primo effetto sarà quello di **sterilizzare** ai fini delle **imposte**, il **raddoppio dei termini di accertamento** previsto, in via ordinaria, per i capitali detenuti in Stati Black list, dall'art. 12, D.L. 78/2009. In sostanza, sempre che non vi siano gli estremi per la denuncia di un **reato fiscale** negli anni precedenti fino al 2004, resteranno accertabili (e dunque da regolarizzare) solo i periodi di imposta **dal 2009** (in caso di dichiarazione omessa) **o dal 2010** (in caso di dichiarazione infedele) **al 2013**, ultimo periodo di imposta rientrante nel perimetro della voluntary (tramite cui si possono sanare le violazioni commesse fino al 30.09.2014). A tal fine, inoltre, è necessario che il contribuente rilasci all'intermediario estero l'autorizzazione a trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate in caso di richiesta.

Si deve sottolineare come invece dal punto di vista del **monitoraggio fiscale** il **raddoppio** dei termini operi **regolarmente** (non essendo stato escluso in sede normativa), per cui restano contestabili dal Fisco, e devono pertanto essere regolarizzati in sede di voluntary, le violazioni commesse **dagli anni 2004** (anche se, seguendo l'orientamento contenuto nella sentenza di Cassazione n. 26848/2014 si dovrebbe in verità partire dal 2006) al 2013.

Per quanto riguarda le sanzioni, l'accordo produrrà benefici sia con riferimento alle imposte

che al monitoraggio. Sotto il primo profilo, infatti, viene espressamente **“bloccato” il raddoppio delle sanzioni** previsto sempre dall’art.12, D.L. 78/2009, a partire **dal periodo di imposta 2008**, in caso di capitali detenuti in Paesi Black list. Tornano pertanto ad essere applicabili le sanzioni del 120% (dichiarazione omessa) e del 100% (dichiarazione infedele). Tali sanzioni, nella migliore delle ipotesi per il contribuente, **potranno essere definite pagando, a conti fatti, 1/8 delle stesse**. D’altro canto, si deve osservare come resti pienamente **operativa la presunzione**, introdotta dallo stesso art. 12, secondo cui i capitali detenuti in Paesi Black list si presumono, salva prova contraria, costituiti con **redditi sottratti a tassazione in Italia** e dunque scatta l’equazione capitale=reddito con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo delle imposte dovute se la costituzione dei fondi esteri è avvenuta in un periodo ancora accertabile dal Fisco.

Dal punto di vista del **monitoraggio fiscale**, infine, grazie all’accordo, la sanzione RW viene fissata per i periodi ancora contestabili pari, in ogni caso, al 3% (invece che il 5% fino al 2007 e il 6% dal 2008). Sotto tale aspetto, in pratica, vi è un trattamento sanzionatorio analogo a quello dei Paesi non inclusi nelle Black list. In definitiva, grazie alla riduzione delle sanzioni da RW **alla metà** prevista per la voluntary (sempre che vi sia l’autorizzazione all’intermediario estero o il trasferimento in Italia o in Paese UE o SEE con effettivo scambio di informazioni, altrimenti opera la riduzione di un quarto) e la riduzione a **un terzo** in caso di definizione della contestazione, il contribuente può **regolarizzare la propria posizione** pagando per ciascun anno lo **0,5% dello stock al 31.12**, in attesa che l’Agenzia delle Entrate nella circolare di prossima emanazione chiarisca una volta per tutte il delicato tema dell’eventuale applicabilità del **cumulo giuridico**.

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***L'attestatore, il punto (triste) sulla responsabilità penale***

di **Claudio Ceradini**

E' un mondo difficile, e lo sappiamo, ma quello in cui vivono i professionisti che assumono incarichi di **attestazione** è decisamente pericoloso.

E' noto come la **L. 134/2012** (efficacia 11 settembre 2012) abbia introdotto il delitto di **falsa attestazione** (art. 236-*bis* L.F.). L'introduzione della norma è cosa relativamente **recente**, e di conseguenza l'orientamento, anche solo di **merito**, della giurisprudenza, è scarno e probabilmente, quanto auspicabilmente, **in itinere**, posto che le prime avvisaglie sono decisamente **tempestose**. Il comportamento sanzionato **penalmente** è l'inclusione nella attestazione di una qualsiasi **informazione falsa**, così come l'**omissione** di una informazione, che deve però essere **rilevante**, e cioè tale da rendere il quadro offerto ai creditori con la relazione di attestazione **diverso** dal "ragionevolmente" vero, in misura tale da poter **provocare** decisioni di voto altrettanto diverse. La **sanzione penale**, a differenza della responsabilità **civile**, presuppone il **dolo**, e quindi la consapevole **intenzionalità** del comportamento che non può essere solo **negligente**. Si tratta di un cosiddetto **reato di pericolo**, in cui il comportamento sanzionato è quello che consapevolmente crea una condizione, appunto, di **pericolo**, accettandone il rischio e le conseguenze. L'eventuale **profitto ingiusto** conseguito conduce ad un innalzamento delle pene, ma non è costitutivo del reato, come accadrebbe ove il dolo richiesto fosse **specifico**, e non **generico**. Medesimo effetto comporta la maturazione di un **danno** a carico dei creditori, per il quale il nesso causale con l'informazione falsa o con l'omissione fosse **acclarato**.

Abbiamo già avuto modo di riferire ([Per il penale dell'attestatore, l'11 settembre 2012 non aiuta](#)) di un primo orientamento, con cui il Tribunale di Rovereto (Sent. **12-05** del 2012) rilevò la responsabilità **penale** di un attestatore, per un fatto accaduto nel **2009**, e quindi prima della entrata in vigore dell'art. **236-bis L.F.**. Il Tribunale qualificò le funzioni dell'attestatore come **valutative**, della verità dei dati e della fattibilità del piano concordatario, ed anche **certificative**, in un certo senso, a favore dei creditori chiamati al voto in una procedura in cui al Tribunale **non** sarebbe ammessa alcuna **valutazione di merito** e nella quale il pubblico, nella fattispecie i creditori, sarebbe per legge **obbligato** ad avvalersi del parere dell'attestatore, che svolgerebbe per questo una funzione di **pubblica utilità**. Ai sensi degli artt. 481 e 359 c.p. l'attestatore, secondo il tribunale di Rovereto, rientra quindi tra le figure che, accreditate appunto di una funzione di pubblica utilità, sarebbero sanzionabili per **falso ideologico**, riconoscibile nella condotta materiale di chi abbia, appunto, **falsamente** attestato, intenzionalmente. L'art. **481 c.p. punisce** con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 51 ad euro 516 "*chiunque nell'esercizio di una professione .... o di altro servizio di pubblica utilità, attesta falsamente .... fatti dei quali è destinato a provare la verità*". In effetti, i giudici di

Rovereto tracciarono un quadro in sostanza molto **simile**, perlomeno per gli effetti, a quello **successivamente introdotto** dalla riforma. Concludemmo che appariva **non dissimile**, così procedendo, il **comportamento** punito, così come il carattere di **reato di pericolo**, supportato da dolo generico, ed anche e di conseguenza il **perimetro** della responsabilità penale dell'attestatore, di fatto estendendosi l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio anche a fatti precedenti.

A questa prima sensazione, fastidiosa, se ne aggiunge una seconda, forse **peggiore**, che deriva dalla **interpretazione** del nuovo regime, per come emerge da una vicenda in cui il **comportamento** dell'attestatore, certamente sommario, non parrebbe però provvisto dei **requisiti soggettivi** di intenzionalità e consapevolezza necessari. Il **GIP di Torino**, con **ordinanza** del **16.07.2014**, ha disposto la **interdizione** dall'esercizio della professione di un commercialista che, nello svolgimento di un incarico di attestazione ex art. 161, comma 3, L.F. non aveva assunto **sufficienti informazioni** sulla società dalla quale era pervenuta offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda, **condizionata** all'omologa della **proposta concordataria**, secondo il più classico degli schemi per questo tipo di operazioni. L'offerta in questione, su carta non intestata e sottoscritta in modo incomprensibile, si rivelò poi del tutto **inconsistente**, ed avrebbe certamente richiesto un approfondimento, anche solo di buon senso, da parte dell'attestatore, prima di esprimere il proprio **giudizio**. Lo stesso attestatore, in apertura della propria relazione, aveva riferito di aver **adottato** i criteri di verifica suggeriti dal **CNDCEC**, estremamente puntuali e precisi. E proprio questo consente al GIP di concludere drammaticamente, perché, se **tali criteri** fossero stati realmente adottati, le verifiche avrebbero prodotto **elementi probativi** sufficienti a valutare **negativamente** la consistenza di quella offerta. Il giudizio positivo si basava invece *"sul nulla"*, non avendo l'attestatore *"compiuto alcuna verifica"* contando consapevolmente sulla **"disattenzione"** dei destinatari, che rassicurati dalla dichiarazione di adozione di criteri professionalmente adeguati, sarebbero stati tratti in **inganno**, consapevolmente. Il **pericolo** si sarebbe quindi realizzato ed il comportamento **intenzionale** anche.

La **diligenza** del comportamento, che sino a ieri costituiva l'elemento discriminante dell'adempimento **contrattuale** del professionista e della conseguente sua eventuale **responsabilità** per danni cagionati, assume quindi anche un **rilievo penale**, nella misura in cui il Tribunale ne tragga la convinzione che l'attestatore abbia fornito un'**informazione falsa**, l'adozione dei principi di controllo, o viceversa, avendoli adottati abbia **omesso** di utilizzarne gli elementi probativi ottenuti.

Senza minimamente voler **avallare** comportamenti men che diligenti nell'adempimento delle funzioni di attestazione, delicatissime e centrali, sempre più, nei progetti di risanamento, non possiamo **nasconderci** le **difficoltà** che comportano anche per il più preciso e attento dei professionisti, per **tempi** ed **informazioni** disponibili, **valutazioni** richieste, **previsioni** necessarie. Il quadro che emerge è quindi opprimente, e fa passare la voglia di attestare, ammesso che a qualcuno fosse rimasta.

## CONTENZIOSO

---

### ***Non detrae l'Iva chi non poteva non essere a conoscenza dell'evasione***

di **Luigi Ferrajoli**

Fatto impeditivo del **diritto alla detrazione dell'Iva** non è soltanto la consapevolezza che l'operazione si inserisca in una catena di prestazioni a monte della quale vi è un'evasione, ma anche il fatto che l'operatore, operando sulla base della **comune diligenza**, avrebbe dovuto essere a conoscenza anche della natura delle operazioni pregresse.

E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente **Sentenza n. 27196 del 22.12.2014**.

Nella vicenda in esame, l'**Agenzia delle entrate** aveva emesso un avviso di accertamento a carico di una società operante nel commercio all'ingrosso di metalli preziosi, con cui aveva recuperato un importo a tassazione, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette, a seguito di un'indagine della Guardia di finanza avente ad oggetto una **frode carosello** nella quale vi erano alcune società cartiere utilizzate dalla contribuente per coprire, tramite l'emissione di **fatture soggettivamente false**, il reale acquisto di argento sul mercato comunitario ed extracomunitario e richiedere rimborsi asseritamente surrettizi.

La società aveva impugnato l'atto impositivo ed il ricorso era stato accolto **parzialmente** in primo grado ed **integralmente** nel grado di appello; in particolare, i Giudici di seconde cure avevano ritenuto che **non sussistesse la prova** che la società, che si era limitata ad acquistare con regolari bolle di accompagnamento e fatture dall'ultima società della catena, **avesse partecipato al meccanismo fraudolento** o che, quantomeno, fosse a conoscenza delle precedenti omissioni di Iva; inoltre il Collegio aveva considerato le **intercettazioni telefoniche**, acquisite ai fini del procedimento penale che si era concluso con una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., non utilizzabili nel contenzioso tributario stante il divieto di cui all'art. 270 c.p.p.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in Cassazione eccependo, tra l'altro, la **violazione delle norme in materia di Iva** nonché dei principi derivanti dalla giurisprudenza comunitaria, in quanto la Commissione tributaria regionale, limitandosi ad affermare che **non vi era la prova della consapevolezza del meccanismo fraudolento** da parte della società accertata, non aveva considerato il consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria secondo cui il diritto alla detrazione dell'Iva non può essere riconosciuto non solo a chi era a conoscenza dell'illegittimità delle operazioni poste in essere, ma neppure a chi sarebbe dovuto essere comunque **consapevole** di partecipare, con il proprio acquisto, ad un'operazione che si inseriva in una frode.

La Suprema Corte ritiene fondata la censura sollevata dall'Amministrazione finanziaria richiamando proprio i principi espressi sul tema dal **giudice comunitario** (Corte giustizia 21.06.2012, cause riunite C-80/11 e 142/11) secondo cui è legittimo *"esigere che un operatore adotti tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo conduca a partecipare ad un'evasione fiscale"*; inoltre la **diligenza esigibile dall'operatore** dipenderebbe dalla circostanza concreta.

Secondo l'orientamento richiamato dalla Cassazione nella sentenza in commento, al fine di evitare ogni coinvolgimento, l'operatore che si approccia ad un altro, ogni volta che emergano **indizi che consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasioni**, dovrebbe necessariamente assumere informazioni in ordine all'affidabilità della controparte.

Al contribuente non è tuttavia richiesto un controllo generalizzato circa la **qualità di soggetto passivo di chi emette la fattura**, né tantomeno in ordine al regolare adempimento degli obblighi fiscali da parte di quest'ultimo, poiché *"spetta infatti, in linea di principio, alle autorità fiscali effettuare i controlli necessari presso i soggetti passivi al fine di rilevare irregolarità ed evasioni in materia di Iva nonché infliggere sanzioni al soggetto passivo che ha commesso dette irregolarità ed evasioni"*.

Secondo la Cassazione, da tali principi consegue che spetta all'**Amministrazione finanziaria** che contesti ad un operatore il diritto alla detrazione dell'Iva alla luce di un'ipotizzata inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto dell'accertamento l'onere di provare, **sulla base di elementi oggettivi**, la circostanza che l'operatore sapeva o avrebbe dovuto essere a conoscenza della natura illecita dell'operazione per **l'esistenza di indizi idonei ad avvalorarne il sospetto**. (Cfr. Cass. sent. n. 23560/12).

Poiché i Giudici di secondo grado non si erano attenuti a tali principi e stante la riconosciuta **piena utilizzabilità nel contenzioso tributario delle intercettazioni telefoniche** legittimamente assunte in sede penale, il ricorso dell'Agenzia delle entrate è stato accolto.



## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***Inopponibile alla società la simulazione del conferimento***

di **Fabio Landuzzi**

Con la **Sentenza n. 17467/2013 la Corte di Cassazione** ha trattato un controverso e complesso caso relativo ad una eccezione di **simulazione di un conferimento di azienda** eseguito in una società di capitali in esecuzione di una delibera di **aumento del capitale sociale** approvata dall'assemblea dei soci e non impugnata.

La controversia traeva origine dall'iniziativa degli eredi di un socio di Srl volta ad ottenere l'**inefficacia per simulazione di un conferimento in natura** eseguito dal de cuius, a seguito di una delibera di aumento del capitale sociale del Srl, in quanto essi avevano rinvenuto un **documento firmato dal conferente e dal legale rappresentante della società**, nel quale si affermava che l'azienda conferita doveva comunque rimanere nell'esclusiva disponibilità del conferente, il quale avrebbe anche potuto disporre la vendita senza il preventivo consenso della società. La **Corte di appello aveva accolto l'istanza** degli eredi e dichiarato l'inefficacia per **simulazione assoluta del conferimento**, ritenendo così che le norme sulla simulazione potessero trovare applicazione anche nel caso dei conferimenti societari; in sostanza, la nullità per simulazione del conferimento si sarebbe estesa anche alla **delibera assembleare** la cui nullità sarebbe così stata rilevabile d'ufficio.

La **Corte di Cassazione** ha invece definitivamente **rigettato il ricorso** degli eredi rilevando preliminarmente che il conferimento **non ha i caratteri del negozio unilaterale**, in relazione al quale si andrebbe a verificare la simulazione avuto riguardo alla volontà di trasferire il bene solo ed esclusivamente in capo al soggetto conferente. Diversamente, il **conferimento** si colloca come **atto esecutivo** nell'ambito di un procedimento diretto a soddisfare una **esigenza organizzativa della società** e, nel contempo, diretto a **tutelare l'interesse del conferente** a partecipare alla società o ad aumentarne il proprio peso partecipativo.

In altri termini, la fattispecie presenta caratteristiche comuni al **contratto di scambio**, essendo evidente lo stretto nesso causale esistente tra l'acquisto della società e l'incremento del valore della partecipazione del socio conferente. Si tratta perciò di un'operazione che si perfeziona mediante il **consenso delle parti** e che richiede sia la **volontà della società** (mediante la delibera di aumento di capitale) e sia **dei conferenti** (mediante la sottoscrizione del nuovo capitale).

Per questa ragione, l'eventuale simulazione si potrebbe ammettere, secondo la Cassazione, solo in relazione alla **fattispecie unitariamente considerata**: aumento di capitale e conferimento. Considerata quindi l'**inscindibilità della fattispecie**, non può esservi spazio per la simulazione del conferimento senza che vi sia anche una simulazione dell'aumento di capitale.



Ecco allora che, se un simile **accordo fosse stato concluso fra i soci** (il conferente e gli altri soci), questo non sarebbe altro che un **patto parasociale**, vincolante per coloro che lo hanno sottoscritto ma non verso la società conferitaria estranea a questo accordo. Se tale **accordo fosse intervenuto fra il conferente e la società**, ecco allora che occorre guardare con attenzione all'**azione dell'organo sociale** che ha agito in rappresentanza della società.

Secondo la **Corte di Appello di Milano** sarebbe stata **sufficiente la firma dell'amministratore unico** della società conferitaria per dimostrare la simulazione; **secondo la Suprema Corte**, invece, **la rappresentanza della società non può eccedere i limiti previsti dalla legge**, sottolineando come agli amministratori delle società di capitali non spetti il potere di disporre dell'aumento di capitale sociale.

Gli **amministratori non hanno** quindi il **potere di concludere in nome della società un accordo avente ad oggetto la variazione del capitale sociale** – salvo casi eccezionali in cui essi siano stati a ciò delegati – con la conseguenza che **non hanno neppure nessun potere di simulare** queste operazioni, considerato che un simile potere spetterebbe all'assemblea.

In conclusione, la Corte di Cassazione osserva che **l'organo amministrativo di una società di capitali non ha il potere di concludere**, all'atto dell'esecuzione di una delibera di aumento di capitale sociale, **un accordo volto a simulare il conferimento**; ovvero, un'eventuale dichiarazione di questo tenore, poiché riguarderebbe l'esercizio di poteri che non sono attribuiti all'organo amministrativo, non avrebbe alcun valore e **non potrebbe in ogni caso essere opposta alla società**.

## IVA

---

### ***Commercio elettronico indiretto da parte di operatori in franchigia***

di **Marco Peirola**

In un precedente intervento (si veda [“La gestione degli acquisti di beni su Internet”](#)) è stato esaminato il regime Iva applicabile ai beni acquistati su Internet presso fornitori non residenti, con successiva consegna attraverso i canali tradizionali (es. posta, corriere, ecc.).

Nell'ambito di tale forma di commercio elettronico, cd. “indiretto”, può accadere che l'operatore italiano sia un **contribuente minimo** o un **nuovo forfettario**.

Con specifico riguardo ai rapporti intrattenuti con controparti localizzate in altri Paesi membri dell'Unione europea, occorre distinguere a seconda che l'operatore nazionale agisca come cliente o come fornitore.

Nell'esaminare gli adempimenti ai quali sono tenuti gli operatori soggetti al regime dei “minimi” a seguito delle modifiche introdotte dal cd. VAT Package”, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 36/E/2010 (Parte I, § 3) ha precisato che:

- l'**operatore “minimo” italiano** che **acquista i beni** presso un soggetto passivo d'imposta di altro Stato membro “**effettua l'acquisto intracomunitario**, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari”. Il contribuente nazionale, infatti, “risulta **debitore dell'imposta** nel territorio dello Stato in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati (...) e deve porre in essere i conseguenti adempimenti (...)”, tra cui la presentazione del modello INTRA 2-*bis*;
- viceversa, l'**operatore “minimo” italiano** che **cede beni** ad un soggetto passivo d'imposta di altro Stato membro “**non effettua una cessione intracomunitaria**, ma piuttosto un'**operazione interna, senza diritto di rivalsa**, nella quale l'Iva non viene evidenziata in fattura”. Il contribuente nazionale, infatti, non addebita l'Iva a titolo di rivalsa e non è tenuto neppure a presentare il modello INTRA 1-*bis* proprio perché l'operazione non è intracomunitaria (art. 41, comma 2-*bis*, del D.L. n. 331/1993).

Le indicazioni dell'Agenzia delle entrate portano a ritenere che, **agli effetti territoriali**, l'operatore “minimo” sia considerato un **soggetto passivo** limitatamente agli acquisti, in analogia a quanto la stessa Circolare ha chiarito in relazione alle prestazioni di servizi “generiche” scambiate, sempre in ambito intracomunitario, dall'operatore italiano in franchigia (si veda [“L'Iva sui servizi digitali resi dai “minimi” nei rapporti “B2C”](#)”).

In pratica, il fornitore non residente che sia un soggetto in franchigia, in quanto ritenuto **privo di soggettività passiva**, non pone in essere una cessione intracomunitaria nei confronti dell'operatore nazionale; viceversa, l'acquisto è intracomunitario se effettuato dal cessionario italiano in franchigia, nel presupposto che quest'ultimo sia un **soggetto passivo d'imposta**.

A livello normativo, il trattamento esposto trova conferma nell'art. 38, comma 5, lett. d), del D.L. n. 331/1993, il quale **esclude la natura intracomunitaria dell'acquisto** *"se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese"*; si tratta di una previsione allineata con l'art. 2, par. 1, lett. b), della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui sono soggetti a Iva *"gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da un ente non soggetto passivo, quando il venditore è un soggetto passivo che agisce in quanto tale che non beneficia della franchigia per le piccole imprese (...)"*.

La Circolare n. 36/E/2010 (Parte I, § 4) ha, quindi, coerentemente chiarito che il contribuente italiano, per gli acquisti di beni da operatori comunitari in franchigia, **"non effettua l'acquisto intracomunitario"**, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini Iva nello Stato membro di origine". Di conseguenza, il cessionario, *"se non ha ricevuto dal proprio dante causa un'apposita documentazione rappresentativa dell'operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell'imposta per documentare l'acquisto e non compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni"*.

Specularmente, le cessioni poste in essere dall'operatore italiano nei confronti dei clienti comunitari in franchigia rivestono **natura intracomunitaria**, come del resto può desumersi dall'art. 41, comma 2-bis, del D.L. n. 331/1993, che esclude dal novero delle cessioni intracomunitarie soltanto *"le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia"*.

La Circolare n. 36/E/2010 (Parte I, § 4) conferma questa conclusione, affermando che il soggetto passivo italiano **"effettua una cessione intracomunitaria"**, per la quale l'imposta è dovuta nello Stato membro di destinazione del bene". Il fornitore, pertanto, *"emette fattura senza addebito d'imposta (art. 41 del D.L. n. 331 del 1993) e compila l'elenco delle cessioni intracomunitarie di beni"*.

## BACHECA

---

### ***Tutti i chiarimenti su reverse charge e split payment – seminario di mezza giornata***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

L'anno 2015 si è aperto all'insegna di molte novità nel comparto IVA che sono già applicabili dal 1° gennaio. Si tratta delle casistiche dell'inversione contabile e del nuovo meccanismo di split payment che stanno paralizzando l'attività degli studi professionali e delle aziende.

Facendo tesoro dei chiarimenti in dirittura d'arrivo dall'Agenzia delle entrate e coordinando la norma con i provvedimenti attuativi, Euroconference ha organizzato un seminario di mezza giornata che si pone l'intento di individuare il corretto trattamento IVA delle operazioni che più frequentemente sono coinvolte dalle novità, mediante un approccio pratico operativo, teso a fornire la soluzione agli interrogativi ricorrenti.

Per ciascuna ipotesi teorica verranno simulate casistiche reali, in modo da consentire una piena assimilazione dei concetti. Verrà analizzato, in particolare, anche l'aspetto documentale e contabile necessario alla corretta impostazione delle procedure informatiche.

Le questioni verranno affrontate anche sul versante delle possibili ricadute sanzionatorie, suggerendo quei rimedi che sono concessi dal sistema per minimizzare il costo delle sistemazioni necessarie.

#### **CALENDARIO**

Torino	4 febbraio 2015
Verona	5 febbraio 2015
Treviso	6 febbraio 2015
Roma	9 febbraio 2015
Milano	11 febbraio 2015
Bologna	12 febbraio 2015

Firenze 12 febbraio 2015

## **CORPO DOCENTE**

Giovanni Valcarenghi

Leonardo Pietrobon

Francesco Zuech

## **PROGRAMMA**

### **Le nuove ipotesi di inversione contabile nel settore dell'edilizia**

- Individuazione della controparte tenuta all'inversione: operatori IVA, privati, condomini, enti pubblici con attività commerciale e attività mista
- Individuazione delle fattispecie ricomprese: pulizie, demolizioni, installazione di impianti e completamento (le possibili connessioni con la classificazione Ateco)
- La individuazione della definizione di "edificio"
- La distinzione tra cessione di bene e prestazione di servizi: concetti guida e indicazioni in fattura
- Casi particolari: prestazioni promiscue, prestazioni accessorie, beni significativi
- I rapporti con le prestazioni in subappalto

### **Le altre ipotesi di inversione contabile**

- Le cessioni di energia prodotta con impianti fotovoltaici
- Le cessioni di beni alla grande distribuzione (in attesa di autorizzazione UE): i soggetti coinvolti, le centrali di acquisto, la tipologia di forniture
- La cessione di *pallets* successive alla prima utilizzazione

### **Concetti comuni alle regole di inversione contabile**

- Le regole di natura contabile e le indicazioni in fattura

- La scelta della aliquota corretta
- Il regime sanzionatorio applicabile in caso di errore
- La pianificazione delle conseguenze finanziarie

### **Il nuovo regime di *split payment***

- Le motivazioni giuridiche, i rapporti con l'inversione contabile, l'autorizzazione UE
- I soggetti pubblici che fanno scattare il regime: la classificazione prevista dalla norma, le ipotesi assimilabili, la soggettività IVA degli enti
- I casi particolari: operazioni in reverse, rapporti con soggetti in regime 398, schede carburante, ...
- Le indicazioni da esporre in fattura
- La gestione contabile delle fatture in *split payment*: annotazioni IVA, liquidazioni periodiche, registrazioni a libro giornale
- Le ripercussioni sulla posizione finanziaria del fornitore: rimborsi e procedure di erogazione prioritaria (individuazione della quota di credito interessata)